



REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5..... del15.09.2016.;

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Dirigente competente per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi

Articolo 3 - Ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di lavori

Articolo 4 - Ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi

Articolo 5 - Requisiti dell'affidatario

Articolo 6 - Albo fornitori di beni e servizi

Articolo 7 - Affidamento in economia di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

Articolo 8 - Svolgimento della procedura in economia

Articolo 9 - Valutazione delle offerte

Articolo 10 - Aggiudicazione definitiva

Articolo 11 - Codice Identificativo della Gara (CIG) e pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

Articolo 12 - Cauzioni

Articolo 13 - Esecuzione delle spese in economia


Articolo 14 - Variazioni dell'importo contrattuale

Articolo 15 - Revisione prezzi

Articolo 16 - Obblighi di sicurezza

Articolo 17 - Stipulazione del contratto

Articolo 18 - Termini di pagamento

A handwritten signature or mark consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke extending to the right.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento (nel seguito «Regolamento») è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito «TUEL»), al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del TUEL, all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Nei limiti del presente Regolamento possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita, oppure gli interventi che, limitatamente ai servizi e alle forniture, rendano antieconomico o sproporzionato il ricorso ad affidamenti mediante gare di evidenza pubblica.
6. Tutti gli importi previsti dal Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
7. Il presente Regolamento definisce le modalità, limiti e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163/2006, di seguito definito "Codice", e dal Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia" del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nonché in attuazione delle norme di legge in materia di "spending review" e forniture di beni e servizi.
8. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di procedure di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Ai suddetti fini il Comune si avvale di elenchi di fornitori di lavori beni e servizi, appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante, fatto salvo per l'acquisizione di beni e servizi, quanto previsto dal successivo articolo 9.



9. Il Comune di Marino è tenuto, per la fornitura di beni e servizi, ad approvvigionarsi, ove previsto, utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali:

a) adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e art 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006, ovvero utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni medesime, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

b) utilizzo degli strumenti di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto dell'art. 1, comma 501 e ss., della Legge 208/2015 (ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.

E' consentito di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 502) o qualora non vi sia presente il bene/servizio e la categoria merceologica oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, sia inidoneo per le necessità dell'amministrazione.

La mancanza delle qualità essenziali deve essere dichiarata e motivata dal Dirigente del settore/servizio destinatario della fornitura.

L'eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli e la parziale difformità del bene presente sul MEPA non possono giustificare il ricorso allo stesso mercato tradizionale in quanto il MEPA offre la possibilità, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO), di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.

10. Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA, l'acquisto, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, deve essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti di acquisto che tale Mercato elettronico mette a disposizione, ossia Ordini di Acquisto (ODA) per forniture di beni e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 (iva esclusa), e Richieste di Offerta (RDO) indirizzate ad almeno cinque operatori accreditati sul MEPA, per forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario (iva esclusa).

11. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori possono essere effettuate:

I. mediante amministrazione diretta

II. mediante cottimo fiduciario

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

12. Il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di beni, servizi, lavori deve essere adeguatamente motivato.



Art. 2 – Dirigente competente per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi.

1. Il dirigente competente per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi è il dirigente cui sono assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione i relativi capitoli di spesa.
2. Il dirigente competente attiva la procedura di acquisto in economia, e ne cura lo svolgimento fino alla completa esecuzione del rapporto contrattuale, adottando tutti gli atti necessari.
3. Nello svolgimento dei suoi compiti il dirigente competente è assistito dal RUP / responsabile del procedimento, qualora esso stesso non sia responsabile del procedimento.

Art. 3 - Ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di lavori

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
2. I lavori eseguibili in economia sono tutti quelli rientranti nell'ambito delle seguenti categorie:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice dei contratti;
 - b) manutenzione di opere o impianti
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
3. E' fatto obbligo al RUP della rendicontazione finale per i lavori eseguiti con le procedure del presente Regolamento.
4. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP previa indagine di mercato e giudizio di congruità del prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento sopra citati..
5. Nessuna acquisizione di lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.



Art. 4 - Ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi

1. Il ricorso alla procedura in economia è ammesso per le tipologie di beni e servizi elencati nell'Allegato A) al presente Regolamento ed entro i limiti di importo (IVA esclusa) per ogni singola tipologia come di seguito specificato:

- colonna 4: euro 40.000,00- limite di importo per affidamento diretto: stabilisce il limite entro il quale può essere eseguito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento a seguito di negoziazione con un unico fornitore previa indagine di mercato e giudizio di congruità del prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Oltre tale limite si deve fare ricorso a procedura di cottimo fiduciario o a procedura pubblica.

- colonna 5: importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario - limite di importo per cottimo fiduciario: stabilisce il limite entro il quale può essere esperito il cottimo fiduciario da parte del responsabile del procedimento con le modalità indicate all'articolo 8 del presente Regolamento. Oltre tale limite si deve fare ricorso a procedura pubblica.

2. Si intendono affidamenti diretti anche gli Ordini di Acquisto (ODA) effettuati sul MEPA e le Richieste di Offerta (RDO) alle quali siano stati invitati meno di 5 operatori.

3. Il ricorso al sistema in economia è altresì consentito, motivatamente, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura e per il tempo strettamente necessari;

d) particolare urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4. La procedura di acquisizione in economia è espletata in conformità ai principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, e rotazione avvalendosi degli elenchi di fornitori beni e servizi, appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante, fatto salvo per l'acquisizione di beni e servizi, quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

5. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.



Art. 5 - Requisiti dell'affidatario.

1. L'affidatario dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, nonché degli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto.

Art. 6 – Albo fornitori di beni e servizi

1. Per le forniture per le quali non sia possibile fare ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dal mercato elettronico, l'affidatario dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia deve essere iscritto nell'Albo fornitori e nell'Albo Ditte istituiti dal Comune di Marino.

2. Previa espressa motivazione del dirigente competente, si può derogare all'utilizzo dell'Albo fornitori e dell'Albo Ditte:

a) quando nessuna delle ditte / professionisti iscritte sia qualificata in relazione ai lavori, beni, servizi da acquisire;

b) nel caso in cui si ritenga opportuno estendere l'invito alla gara a ditte /professionisti non iscritte quando il numero delle ditte iscritte sia ritenuto insufficiente a garantire un'adeguata concorrenza;

Art. 7 – Affidamento in economia di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

1. E' ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 6, 91, comma 2, e 125, comma 11 del Codice, il ricorso all'acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, per i servizi tecnici di cui alla tabella allegata, di importo inferiore ad € 40.000,00, nel caso, accertato e certificato dal responsabile del procedimento, di carenza in organico del personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto.


2. Il contraente, scelto nel rispetto dei principi di rotazione e alternanza, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato.

3. Il contratto dovrà essere stipulato mediante scrittura privata e dovrà uniformarsi, quanto al suo contenuto, alla specifica normativa di settore (a mero titolo esemplificativo, laddove richiesto dalla normativa specifica, contenendo l'indicazione delle eventuali penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e prevedendo, ove necessario, un'idonea copertura assicurativa del contraente).

4. Il ricorso all'affidamento diretto può essere utilizzato nei confronti dello stesso fornitore nel corso dell'anno fino a concorrenza di € 40.000,00 annui, IVA esclusa.

5. Nessuna acquisizione di servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.

6. L'incarico professionale unitario, benché potenzialmente composto da una pluralità di servizi tecnici di cui alla colonna 1 riga 34 lettere dalla a) alla x), non può essere frazionato al fine di conferire più



incarichi professionali di importo singolo inferiore alle soglie di legge e recepite nel presente regolamento.

Art 8 - Svolgimento della procedura in economia

1. Gli acquisti in economia di beni e servizi, ove previsti, debbono essere effettuati sul MEPA mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico (ODA), o mediante Richiesta di Offerta (RDO) o - nel caso in cui il bene o servizio non possa essere acquisito con gli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza ovvero il bene o servizio presente sul MEPA sia inidoneo, per mancanza di qualità essenziali, per le necessità dell'Amministrazione - mediante affidamento diretto o cottimo fiduciario utilizzando l'Albo fornitori di cui al precedente art. 6.

2. Gli acquisti in economia mediante affidamento diretto sono ammissibili entro i limiti di importo indicati nella quarta colonna dell'Allegato A) del presente Regolamento, previa indagine di mercato svolta nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, concorrenza ed economicità, e devono essere accompagnati da giudizio di congruità del prezzo da parte del responsabile del procedimento.

3. Gli acquisti entro i limiti di importo indicati nella quinta colonna dell'allegato A) del presente Regolamento, vengono effettuati a mezzo di una RDO sul MEPA rivolta ad almeno 5 operatori o, qualora non sia possibile acquistare il bene o servizio sul MEPA, attraverso la procedura di cottimo fiduciario con invio di lettera invito ad almeno cinque operatori economici di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

4. Gli operatori economici da invitare alle Richieste di Offerta(RDO)sul MEPA sono scelti tra quelli accreditati per il bando di riferimento. Gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario al di fuori delle centrali di committenza e del mercato elettronico sono individuati nell'ambito degli iscritti all'Albo fornitori dell'ente. L'individuazione degli operatori economici deve essere effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento o, nei casi di cui al precedente art. 6, comma 2, mediante indagini di mercato, consultazione di cataloghi o di reti telematiche.

5. Nelle Richieste di Offerta (RDO) sul MEPA e nelle altre procedure di cottimo fiduciario, agli operatori selezionati è spedita una lettera d'invito e/o capitolato contenente, di norma, le seguenti informazioni essenziali:

- a)l'oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e importo massimo previsto;
- b)modalità e termine per la ricezione delle offerte;
- c)le garanzie eventualmente richieste al contraente;
- d)il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e)il criterio di aggiudicazione e, nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali;
- f)l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- g)l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- h)le modalità e il termine di esecuzione della prestazione;
- i)le modalità e i termini di pagamento;



- j) le eventuali penalità;
 - k) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e la richiesta all'offerente di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - l) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - m) ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la particolarità del bene o del servizio da acquisire.
 - n) l'eventuale facoltà, per i contratti pubblici di fornitura di beni, di ricorrere ad aumenti e/o diminuzione nei limiti del 20% del contratto;
 - o) l'eventuale facoltà, per i contratti pubblici di servizi, di ricorrere all'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006;
 - p) accettazione, da parte dell'operatore economico che presenta offerta, del codice di comportamento dell'Ente e della relativa clausola risolutiva in caso di violazione dello stesso;
 - q) dichiarazione resa dall'operatore economico di non avere concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dello stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Gli importi in aumento di cui ai punti n) e o) devono essere computati ai fini delle soglie di cui alla tabella allegata.

6. Il termine di ricevimento delle offerte nelle procedure di cottimo fiduciario non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera invito o pubblicazione della Richiesta di Offerta sul MEPA. Nei casi di particolare urgenza, debitamente motivata dal dirigente competente, detto termine può essere ridotto a cinque giorni dalla spedizione della lettera invito con modalità telematiche (fax o posta elettronica certificata) o pubblicazione della Richiesta di Offerta.

7. Nelle gare effettuate nei casi di cui all'art. 6 del presente Regolamento le offerte e la documentazione allegata devono pervenire in plichi chiusi in modo da garantire la loro integrità e segretezza fino al momento della loro apertura da parte della Commissione di gara. Le stesse garanzie di integrità devono essere mantenute anche nello svolgimento di Richiesta di Offerta sul MEPA, qualora sia necessario richiedere documenti di gara con le modalità di invio tradizionali.

8. L'affidamento deve essere supportato da dichiarazione di congruità del prezzo del responsabile di procedimento.

Art. 9 – Valutazione delle offerte

1. Nelle procedure di cottimo fiduciario l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata da una Commissione di gara costituita da tre membri nominata con provvedimento del dirigente competente per l'acquisto. Il medesimo dirigente [o suo delegato] la presiede. L'individuazione dell'offerta al prezzo più basso è effettuata dal responsabile del procedimento / RUP assistito da due testimoni.

2. Le operazioni della Commissione si svolgono in sedute pubbliche, ad esclusione di quelle ove si effettuano valutazioni tecnico-discrezionali delle offerte.

3. Delle operazioni della Commissione deve essere redatto un verbale di gara a cura di un membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante o da un soggetto appositamente nominato segretario verbalizzante dal presidente. Nel caso di individuazione dell'offerta



al prezzo più basso, il verbale è redatto dal responsabile del procedimento/RUP e sottoscritto anche dai due testimoni.

4. Al termine delle operazioni, la Commissione o il responsabile del procedimento/RUP predispongono la graduatoria di gara ed aggiudicano provvisoriamente l'acquisto al miglior offerente.

5. Nelle gare sul Mercato Elettronico della P.A. il verbale può essere sostituito dal documento di riepilogo generato dal sistema, eventualmente integrato - se ciò risulta necessario - con un verbale ai sensi del precedente comma 3

Art. 10 – Aggiudicazione definitiva

1. L'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, è disposta con determinazione del dirigente competente per l'acquisto. Con la medesima determinazione dirigenziale viene sub-impegnata la spesa sul competente capitolo di PEG.

Art. 11 – Codice Identificativo della Gara (CIG) e pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Per gli acquisti in economia deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - ex AVCP), che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'ANAC stessa.

2. Per gli acquisti in economia è dovuto il pagamento, sia da parte della stazione appaltante che da parte dei concorrenti, del contributo a favore dell'ANAC, istituito dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dalla medesima Autorità.

Art. 12 – Cauzioni


1. Le offerte e la regolare esecuzione del contratto sono garantite dalla cauzione provvisoria e dalla cauzione definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

2. Per lavori, servizi e forniture fino ad Euro 40.000,00, al netto di iva, il RUP o il responsabile del procedimento può disporre l'esonero dalla costituzione della cauzione definitiva.

3. Per acquisti di importo non superiore ad Euro 50.000,00, al netto di iva, è consentito disporre l'esonero dalla costituzione della cauzione provvisoria.

4. La cauzione definitiva è svincolata dal dirigente competente per l'acquisto, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

5. Negli affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti incaricati devono essere muniti delle polizze assicurative previste dall'art. 111 del Codice.



Art. 13 – Esecuzione della spesa in economia

1. Approvata la determinazione dirigenziale comportante l'aggiudicazione definitiva e l'impegno di spesa e dopo la stipulazione del contratto, il dirigente competente provvede all'ordinazione della spesa in economia, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti.

2. L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile del procedimento/RUP, al quale spetta verificare il rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali. Il responsabile del procedimento/RUP, nel caso di accertate inadempienze da parte dell'operatore economico contraente, propone al dirigente competente l'adozione delle sanzioni contrattuali pattuite, quali l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto in danno del contraente inadempiente.

Art. 14 – Variazioni dell'importo contrattuale

1. Qualora nel corso dell'esecuzione si rendano necessari aumenti o diminuzioni nella fornitura o nel servizio nei limiti indicati al precedente art. 8, lett. n) e o) dell'importo netto contrattuale, il dirigente competente vi provvede, su proposta del responsabile del procedimento/RUP e l'affidatario è obbligato ad assoggettarvisi ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

2. Nessuna variazione può comportare, in caso di integrazione dell'importo affidato, il superamento dei limiti di spesa indicati nelle colonne 4 e 5 della tabella A).


Art. 15 – Revisione prezzi

1. I contratti aventi ad oggetto l'esecuzione periodica o continuativa di beni o servizi, la cui durata sia superiore ad un anno, sono soggetti alla revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata, a partire dal secondo anno di durata del contratto, dal dirigente competente sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento/RUP tenuto conto delle rilevazioni dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del Codice, degli indici Istat, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento ed ogni ulteriore elemento ritenuto idoneo.

Art. 16 – Obblighi di sicurezza

1. Le procedure di acquisto in economia di lavori beni e servizi devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, il Comune deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish and a vertical line extending downwards.

Art. 17 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata (art. 334, c. 2, DPR n. 207/2010) che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Ente dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi, la quale riporta gli stessi contenuti della lettera invito.

2. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato elettronico, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente (art. 328, c. 5, DPR n. 207/2010).

Art. 18 - Termini di pagamento

1. I pagamenti relativi agli acquisti in economia sono disposti, previa verifica della conformità della prestazione e l'emissione di regolare fattura, nel termine indicato nel contratto sottoscritto.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page.